

COMUNE DI PIETRASANTA

Regolamento ISEE

Approvato con delibera C.C.n. 80 del 18/11/2002 e aggiornato con modifiche delibera del C.C. n. 6 del 13/01/2006, Integrato con delibera C.C. n.37 del 26.9.2013

Regolamento sui criteri applicativi dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) ai fini dell'erogazione di servizi e/o prestazioni sociali agevolate.

Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Definizione del nucleo familiare

Art. 4 - Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

Art. 5 - Definizione del reddito

Art. 6 - Definizione del patrimonio

Art. 7 - Definizione di ulteriori criteri di selezione

Art. 8 - Dichiarazione sostitutiva unica

Art. 9 - Attestazione

Art. 10 - Assistenza alla compilazione

Art. 11 - Controlli

Art. 12 - Modalità applicativa

Art. 13 - Ricorsi

Art. 14 - Vigenza del Regolamento

Approvato con delibera C.C.n. 80 del 18/11/2002

Modificato con delibera C.C. n. 6 del 13/01/2006

Integrato con delibera C.C. n. 37 del 26.9.2013

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (di seguito I.S.E.E.) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune, recependo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, nel DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242, e nel DPCM 18 maggio 2001.

Obiettivo principale dell'I.S.E.E. è perequare lo Stato Sociale.

L'intento è di testare un sistema di valutazione della capacità economica del nucleo familiare con l'utilizzo di criteri unificati, che diano certezza di parità di trattamento e congruenza della prestazione sociale erogata.

La legislazione in materia persegue anche obiettivi di semplificazione amministrativa, introducendo completamente la dichiarazione sostitutiva. L'efficacia dell'intervento è legata al sistema dei controlli, più analiticamente definito con riferimento ai ruoli e alle assunzioni di responsabilità.

Le norme del presente Regolamento si uniformano ai principi indicati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, si adeguano alle previsioni in materia di accertamento della situazione economica dei richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui agli artt. 18, comma 3, lettera g) e 25.

Il presente Regolamento integra ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, alle prestazioni e ai servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Di seguito sono indicati i servizi e le prestazioni per cui si procede all'applicazione dell'Isee e, per ciascuno di essi, il tipo di utilizzo previsto:

a) servizi territoriali per anziani e disabili:

a1) *assistenza domiciliare*: l'Isee è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall'utenza;

a2) *trasporto sociale*: l'Isee è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesto dall'utenza;

a3) *contributo economico alle spese dei soggiorni estivi degli anziani*: l' Isee è impiegato ai fini del calcolo dell' importo del contributo concesso.

b) contributi economici:

b1) *assegnazione alloggi per casi sociali non disciplinati da specifica normativa*: l'Isee è impiegato ai fini della concessione del servizio;

b2) erogazione di prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'art.22 legge n.328/2000, e dei titoli di cui all'art.17 della stessa legge (agevolazioni per emergenza abitativa, riduzioni delle aliquote delle imposte comunali).

c) servizi all'infanzia e servizi scolastici:

c1) *asili nido*: l'Isee è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesta all'utenza;

c2) *altri servizi educativi per l'infanzia*: l'Isee è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesta all'utenza;

c3) *mensa scolastica*: l'Isee è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesta all'utenza;

c4) *trasporto scolastico*: l'Isee è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesta all'utenza;

c5) *centri estivi*: l'Isee è impiegato ai fini del calcolo della quota di compartecipazione al costo del servizio richiesta all'utenza;

L'applicazione del regolamento è comunque estesa dal Comune a tutte le prestazioni sociali agevolate derivanti da disposizioni di legge inerenti funzioni attribuite o conferite allo stesso Ente Locale per le quali la misura dell'agevolazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento **tutte le situazioni** espressamente previste dalla legge e **tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata**, rispetto a quella comunale, preveda la definizione di criteri specifici di valutazione della situazione economica equivalente.

Sono esclusi, altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non preveda agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

I regolamenti di settore prevederanno una soglia di gratuità per l'accesso, differenziata secondo la tipologia del servizio.

Articolo 3 – Definizione del nucleo familiare

La valutazione della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata viene determinata considerando il nucleo familiare di appartenenza individuato secondo i seguenti criteri:

- a) ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare;
- b) fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica, come individuata ai sensi dell'art. 4 del DPR 30 maggio 1989, n. 223 e s.m.i. ("insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune"), salvo quanto stabilito dalle lettere seguenti;
- c) i soggetti a carico ai fini IRPEF dei componenti il nucleo familiare, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, farà parte del nucleo familiare:
 - c1) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - c2) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcune di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del C.C.;
- d) i coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare;
- e) i coniugi che hanno residenza diversa, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno di essi, che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare;
- f) il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunità od istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante;
- g) il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge ovvero della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.

Si assumono come unità di riferimento le seguenti composizioni di nucleo familiare anche mediante estrazione nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del citato decreto 109/98:

1) per i servizi territoriali per anziani il nucleo familiare di riferimento è di norma composto dal richiedente la prestazione agevolata, da componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. Può essere composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio (nucleo estratto), se previsto dai regolamenti attuativi di settore;

2) per i contributi economici e per i servizi territoriali per i disabili, il nucleo familiare di riferimento è di norma composto dal richiedente la prestazione agevolata, da componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. Può essere composto dall'utente e dal coniuge o dal convivente more uxorio (nucleo estratto), se previsto dai regolamenti attuativi di settore.

3 - Per le sole **prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, per i servizi all'infanzia e servizi scolastici** ai fini del calcolo dell'ISEE in presenza di **genitori non conviventi nel nucleo familiare, coniugati o non coniugati con l'altro genitore**, che abbiano riconosciuto il figlio, l'ISEE è integrato di una **componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente,

secondo le modalità di cui **all'allegato A, comma 2**, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

Tale meccanismo non si applica quando non ricorra uno dei seguenti casi:

- a) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- b) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- c) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Art. 4 - Determinazione dell'Indicatore della situazione economica (Ise) e dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee)

La determinazione del valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise) del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata si ottiene dalla somma del valore del reddito e del 20% del valore del patrimonio, come determinati ai sensi dei criteri indicati negli articoli 5 e 6 del presente Regolamento.

La determinazione del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) viene ottenuta rapportando il valore dell'Indicatore della situazione economica (Ise), come determinato ai sensi del comma precedente, al parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella Tabella 1.

Tab. 1 – La scala di equivalenza

Numero di componenti il nucleo familiare	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

I parametri indicati nella Tabella 1 sono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo familiare di figli minori e di un solo genitore;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%, cui viene equiparata la mutilazione e l'invalidità di guerra e l'invalidità di servizio compresa tra la prima e la quinta categoria;
- maggiorazione di 0,2 per i nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica. La maggiorazione spetta altresì ai nuclei familiari composti da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva unica.

Art. 5 - Definizione del reddito

Il reddito del nucleo è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate all'articolo 2135 del C.C., svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF desunti dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali;
- b) i proventi delle attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di dichiarazione IVA, assumendo come valore quello della base imponibile ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- c) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, così come determinato ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae una franchigia corrispondente al valore del canone annuo, fino ad un ammontare massimo di € 5.164,57. In tal caso, il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'importo del canone.

Art. 6 - Definizione del patrimonio

Il patrimonio del nucleo è determinato sommando, per ciascun componente il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata, i valori del patrimonio immobiliare e mobiliare di seguito definiti:

a) il **patrimonio immobiliare** è costituito dal valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, come definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo di imposta considerato.

Dal valore così determinato di ciascun fabbricato o terreno si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione del debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino alla concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di € 51.645,69.

Il valore ai fini ICI è uguale:

- per un'abitazione alla rendita catastale aumentata del 5% moltiplicata per 100;
- per un negozio alla rendita catastale aumentata del 5% moltiplicata per 34
- per un ufficio o studio (cat. A10) alla rendita catastale aumentata del 5% moltiplicata per 50.

b) Il **patrimonio mobiliare** è costituito dall'ammontare dei depositi bancari, postali ed equivalenti, titoli di Stato, valore di quote di partecipazioni azionarie, patrimonio affidato a società di investimento o di risparmio e dagli altri cespiti patrimoniali individuali indicati dall'art. 3, comma 2, del DPCM 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal DPCM 4 aprile 2001, n. 242. I valori da considerare sono quelli posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva e, per ciascun componente il nucleo familiare, la loro somma va arrotondata per difetto a 500 euro o ai suoi multipli. Dalla somma dei valori del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 15.493,71=, che non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo delle attività finanziarie di cui all'art. 5, lettera d).

I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del presente articolo rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprietà e reali di godimento.

Art. 7 - Definizione di ulteriori criteri di selezione

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, come integrato e modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, l'Amministrazione Comunale si avvale della facoltà di prevedere, accanto all'Indicatore della situazione economica, criteri ulteriori di selezione.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla eventuale definizione di ulteriori criteri di selezione nelle singole disposizioni attuative relative ai vari servizi.

Art. 8 - Dichiarazione sostitutiva unica

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

La dichiarazione sostitutiva unica è resa compilando il modello-tipo predisposto con il DPCM 18 maggio 2001 e ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata attestata la sua presentazione.

Entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, al cittadino è lasciata facoltà di presentare una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. In questi casi, la presentazione di una nuova dichiarazione sostitutiva unica fa decorrere il tempo di validità della stessa non già dalla presentazione della prima dichiarazione, bensì dalla data di attestazione di presentazione dell'ultima dichiarazione.

Qualora la dichiarazione sostitutiva unica non faccia riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Servizio competente a ricevere la dichiarazione può, ai sensi dei vigenti regolamenti di settore, richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

Nella dichiarazione sostitutiva unica il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione ai sensi delle vigenti leggi.

L'acquisizione e il trattamento dei dati della dichiarazione sostitutiva unica avvengono nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e s.m.i..

Art. 9 - Attestazione

L'Amministrazione Comunale rilascia ai cittadini che presentano la dichiarazione sostitutiva unica un'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica.

La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso ad altre prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale trasmette, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS, che provvede al calcolo dell'ISEE, rendendolo disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

L'Amministrazione Comunale, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la dichiarazione sostitutiva unica, richiede all'INPS l'ISEE e, nei casi di variazione e integrazione indicati all'art. 3 del presente Regolamento, le informazioni analitiche contenute nella dichiarazione sostitutiva unica.

L'Amministrazione Comunale, inoltre, costituisce e gestisce una banca dati relativa agli utenti delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni sulla tutela dei dati personali di cui alla citata legge n. 675/1996. e s.m.i..

Art. 10 - Assistenza alla compilazione

L'Amministrazione Comunale redige specifico materiale esplicativo e fornisce, attraverso gli uffici competenti, tutte le informazioni per una corretta autocompilazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

Adotta altresì tutti gli atti necessari a definire le soluzioni organizzative più idonee per l'assistenza ai cittadini nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, nonché a formalizzare eventuali rapporti con soggetti esterni per l'assistenza alla compilazione medesima.

Art. 11 - Controlli

Il Comune controlla la veridicità della situazione familiare e dei dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni confrontandoli con i dati in possesso del Ministero delle Finanze, con il quale può stipulare, allo scopo, apposite convenzioni.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.Lgs. n. 109/98 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, l'Amministrazione Comunale, tramite i servizi competenti, può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Al fine di accelerare i tempi delle funzioni di controllo, il Responsabile di Settore competente potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta dall'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione. I controlli di cui ai commi precedenti sono effettuati sulla base di apposito piano controlli deliberato annualmente dalla Giunta Comunale nel termine di approvazione del bilancio di previsione. La riscontrata incompletezza o non veridicità dei dati prodotti nella dichiarazione sostitutiva ovvero la mancata esibizione della relativa documentazione in seguito a richiesta dell'Ente tramite Raccomandata A.R., fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge, comporta la revoca dei benefici concessi con il conseguente eventuale recupero delle somme dovute comprensive di interessi al tasso legale.

Art. 12 - Modalità applicativa

Le soglie ISEE, per i servizi a domanda individuale, sotto le quali sono concesse le esenzioni, non possono essere inferiori ad € 4.500,00.

Sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale con gli appositi atti di adozione delle tariffe e/o dei servizi.

Il tetto oltre il quale le tariffe dei servizi sono a totale carico degli utenti non potrà essere inferiore a € 12.000,00.

L'applicazione delle norme sull'ISEE ai singoli servizi comunali è finalizzata a determinare, salvo i necessari arrotondamenti, rette personalizzate nei servizi a domanda individuale.

Art. 13 - Ricorsi

Contro le risultanze della determinazione dell'ISEE è ammesso ricorso scritto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

La decisione dell'Ente in merito all'accoglimento o meno del ricorso inoltrato dovrà avvenire entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Art. 14 - Vigenza del Regolamento

Il Regolamento in materia di servizi e prestazioni a domanda individuale, entra in vigore successivamente all'approvazione de facto del Consiglio Comunale.

L'applicazione del presente atto ai servizi di cui all'art. 2 avverrà con gradualità.

Esso si configura come momenti di omogeneità nell'attuazione della disciplina ISEE in materia di soglie di esenzione e percentuale di compartecipazione al costo dei servizi.

In attesa della revisione e dell'aggiornamento dei regolamenti vigenti in tutti i Comuni della Versilia, con questo atto si intendono emendare o revocare tutte quelle norme in essi previsti che siano in contrasto con il presente Regolamento.

Resta inteso che i Regolamenti di settore di ogni singolo Comune saranno concertati con le parti sociali e il presente Regolamento sarà sottoposto ad aggiornamento e modifica in base agli accordi sottoscritti dai singoli Comuni.

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle norme legislative vigenti.

Allegato A

Componente aggiuntiva

Ai fini del computo dell'ISEE per le **prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 3, comma 3**, per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:

- a) è calcolato l'ISE, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
- d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l' ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.